

# PARTI ISTITUTIVE

CCPL ASGB, SINDACATI DI CATEGORIA E PATRONATO SBR	1
CCPL CGIL DEL TRENTINO	2
CCPL CGIL/AGB DELL'ALTO ADIGE	3
CCPL CISL DEL TRENTINO	4
CCNL FILCA CISL	5
CCPL FISASCAT SGBC/SL DELL'ALTO ADIGE	6
CCAL INAS-CISL DEL TRENTINO ALTO ADIGE	7
CCPL SGBC/SL DELL'ALTO ADIGE	8
CCPL SGBC/SL SCHULESCUOLA – DIRIGENTI	9
CCPL UIL DEL TRENTINO	10
CCPL UIL/SGK DEL TRENTINO ALTO ADIGE	11

# PARTI ISTITUTIVE

## CCPL ASGB, SINDACATI DI CATEGORIA E PATRONATO SBR

(settore parti istitutive) - N. 00064

CCPL Regolamento per il personale ASGB-Alto Adige, dei suoi sindacati di categoria e del Patronato SGBR - 06.07.2009

**Possano aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		2%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,2%	1,55%	
		2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1.2%: 2%: 3%: 4%: 5%: 6%: 7%: 8%: 9%: 10%.

## CCPL CGIL DEL TRENINO

(settore parti istitutive) - N. 00066

*CCPL Regolamento per il personale della CGIL del Trentino - 21.12.2018*

**Possano aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,49% (36% TFR)	1%	3%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL CGIL/AGB DELL'ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00065

CCPL Regolamento per il personale della CGIL AGB dell'Alto Adige - 27.09.2000

**Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, a tempo parziale, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2;4</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,49% (36% TFR)	1%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL CISL DEL TRENINO

(settore parti istitutive) - N. 00067

*CCPL Regolamento per il personale della CISL del Trentino - 08.02.1999*

**Possano aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR)	1%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL FILCA CISL

(settore parti istitutive) - N. 00423

*Regolamento Trattamenti economici e normativi per gli operatori e operatrici della Filca Cisl dipendenti e/o dirigenti in aspettativa sindacale a tutti i livelli - 22.02.2022*

**Possono aderire al Fondo gli operatori/operatrici/dirigenti sindacali che siano dipendenti, in aspettativa non retribuita legge 300/70, in aspettativa retribuita con integrazione D.L.564/96 della Filca Cisl, a tutti i livelli. I trattamenti previsti dal regolamento si applicano anche per gli operatori che mantengono la posizione presso il fondo pensione di provenienza e/o per incarichi presso gli organismi degli stessi.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	2%	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL FISASCAT SGB/SL DELL'ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00290

*CCPL Regolamento per il personale FISASCAT SGB/SL dell'Alto Adige - 23.01.2009*

**Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	3%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR) 6,91% (100% TFR)	3%	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL INAS-CISL DEL TRENINO ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00101

CCPL Regolamento per il personale INAS CISL del Trentino Alto Adige - 20.09.2001

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del salario.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.



## CCPL SGBC/SL DELL'ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00068

*CCPL Regolamento per il personale della SGBCISL dell'Alto Adige - 07.07.2016*

**Possano aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro <sup>4</sup>	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le strutture di SGBC/SL hanno facoltà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di aumentare il contributo a loro carico fino ad un massimo del 3%. In tal caso anche il contributo dell'operatore/operatrice dovrà essere almeno di uguale percentuale.

## CCPL SGBCISL SCHULESCUOLA - DIRIGENTI

(settore parti istitutive) - N. 00342

CCPL Regolamento per i dirigenti eletti nella segreteria dell'organizzazione SGBCISL SCHULESCUOLA - 03.12.2015

**Possono aderire al Fondo tutti i dirigenti eletti nella Segreteria dell'organizzazione SGBCISL Schulescuola .**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2;4</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le strutture di SGBCISL hanno facoltà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di aumentare il contributo a loro carico fino ad un massimo del 3%. In tal caso anche il contributo dell'operatore/operatrice dovrà essere almeno di uguale percentuale.

## CCPL UIL DEL TRENINO

(settore parti istitutive) - N. 00069

*CCPL Regolamento per il personale della UIL del Trentino - 07.02.2007*

**Possano aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR)	1%	3%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL UIL/SGK DEL TRENINO ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00077

CCPL Regolamento per il personale della UIL/SGK Alto Adige - 07.02.2007

**Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti, i distaccati ex Legge 300/70, i distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale che abbiano superato il periodo di prova.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.